



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile**

In composizione monocratica, nella persona del dott. Ugo Scavuzzo, Presidente della seconda Sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **5518/2021 R.G.**,

promossa da

Parte_1

[...] [p. i.v.a.: *P.IVA_1*], in persona del liquidatore *Controparte_1* , elettivamente domiciliato in *Pt_1* via San Giovanni Bosco 30, presso lo studio dell'avv. Martella Silvano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,

attore

contro

Controparte_2

[p. i.v.a.: *P.IVA_2*], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in *Pt_1* piazza Pugliatti 1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dal prof. avv. Anna Romeo, ed elettivamente domiciliata in *Pt_1* via Centonze 87,

Controparte_3

[SSD

UNIME A R.L.] [p. i.v.a.: *P.IVA_3*], in persona del legale rappresentante *pro tempore* – con sede in *Pt_1* piazza Salvatore Pugliatti 1, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Mastroeni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in *Pt_1* via Centonze 87,

convenuti

avente a oggetto: azione di accertamento della proprietà di beni mobili e azione di condanna al pagamento del controvalore.

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 12.2.2026

In fatto e in diritto

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c., il

[...]

Parte_1

[p. i.v.a.: *P.IVA_1*], in

persona del liquidatore *Controparte_1* – elettivamente domiciliato in *Pt_1* via San Giovanni Bosco 30, presso lo studio dell'avv. Martella Silvano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti – formulava domande di accertamento della proprietà dei beni mobili di cui trattasi e di condanna al pagamento della somma – equitativamente determinata – di € 433.123,63 – quale controvalore per l'ingiusto arricchimento tratto dagli odierni convenuti dall'uso dei beni suddetti – contro

Controparte_2

[p. i.v.a.: *P.IVA_2*], in persona del legale

rappresentante *pro tempore* – con sede in *Pt_1* piazza Pugliatti 1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dal prof. avv. Anna Romeo, ed elettivamente domiciliata in *Pt_1* via Centonze 87 – e contro

Controparte_3

[...]

CP_4

[p. i.v.a.: *P.IVA_3*], in persona del legale rappresentante *pro tempore* – con

sede in *Pt_1* piazza Salvatore Pugliatti 1, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Mastroeni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in *Pt_1* via Centonze 87.

Parte attrice allegava che, in data 12.12.2013, l' *Controparte_2* aveva stipulato con il C.U.S.I. – con cui l'odierno attore intratteneva rapporto di affiliazione – una convenzione per la concessione del servizio sportivo universitario, in forza della quale a quest'ultimo

era affidata la gestione degli impianti sportivi universitari e delle relative aree di pertinenza; che, in data 31.5.2019, le medesime parti erano addivenute alla stipulazione di una ulteriore convenzione [n. 302; prot. 51944], dalla durata contrattualmente prevista di anni quindici; deduceva di aver gestito la “Cittadella sportiva universitaria” sita in località S.S. Annunziata di *Pt_1* procedendo all’acquisto di beni mobili da impiegare nell’attività sportiva e sopportando i costi di manutenzione dell’impianto; che, mediante delibera del C.d.A. del 7.8.2020 [prot. 73831], l’ *Controparte_2* aveva receduto dalla suddetta convenzione, adducendo gravi inadempimenti da parte della concessionaria del servizio, e aveva concesso il servizio alla costituita società *in house* *CP_4*, anch’essa convenuta nel presente giudizio; deduceva ancora di aver, in data 15.12.2020, rilasciato i locali – con all’interno le proprie attrezzature – all’ *CP_2*, rimanendo nel possesso dei soli locali di segreteria, attrezzature, queste, destinate a esaurirsi per l’uso conforme alla loro destinazione durante i quindici anni di durata della convenzione – e quindi di proprietà della concessionaria odierna attrice – e in seguito impiegati dall’ *CP_2* e dalla *CP_4* che, dopo ripetuti solleciti di consegna, da cui erano scaturiti incontri tra le parti interessate per la constatazione e stima dei beni in contesa, l’ *Pt_2* [...] aveva proposto ricorso *ex artt.* 696 e 696 *bis* c.p.c., da cui il giudizio n. 3229/2021 R.G. definito con ordinanza di rigetto del 17.11.2021; adduceva come, alla stregua della clausola contenuta nell’art. 3 della convenzione su menzionata, i beni destinati a esaurirsi per l’uso conforme alla loro destinazione erano di proprietà del concessionario e acquirente, nonché come la spesa da quest’ultimo sostenuta, ai fini dell’acquisto, era stata pari a € 437.031,25; che la somma dovuta andava calcolata aggiungendo al prezzo i costi manutenzione [€ 104.373,29] e applicando un deprezzamento del 20 %; in via istruttoria, chiedeva ammettersi interrogatorio formale, prova per testi e c.t.u.

Con decreto depositato in data 17.12.2021, il Giudice istruttore fissava l’udienza di prima comparizione all’8.9.2022.

Con comparsa depositata in data 28.7.2022, si costituiva in giudizio la [...] *Controparte_3* socio unico [*alias*: *Controparte_4*], la quale allegava che, in data 31.5.2019, l’Università aveva stipulato con il [...] *Controparte_5* [...] [C.U.S.I.] e con il [...] *Parte_1* [...] [...] [*CP_6*] una convenzione di concessione in uso degli impianti sportivi universitari per lo svolgimento di attività sportiva universitaria, la gestione degli impianti e delle aree di pertinenza, nonché per l’attuazione e gestione di attività sportive; che l’art. 3 della convenzione poneva a carico del C.U.S.I. e del *Controparte_6* le spese di manutenzione ordinaria, obbligando questi all’acquisto di materiale sportivo, mentre l’art. 11 prevedeva il diritto di recesso per gravi inadempimenti e l’art. 15 conteneva la clausola compromissoria per le controversie inerenti all’interpretazione e all’esecuzione della convenzione; che, in data 5.8.2020, il C.d.A. dell’Università di *Pt_1* si era avvalsa del diritto potestativo attribuitole dall’art. 11 cit. e, in data 16.12.2020, aveva concesso la gestione del servizio sportivo alla *Controparte_4* società *in house*; che, in data 13.5.2021, l’ *CP_2* e la *Controparte_4* avevano stipulato convenzione [rep. 347/2021; prot. 63082 del 13.5.2021] di uso degli impianti sportivi di proprietà dell’università per la durata di cinque anni; che, con nota del 25.3.2021 [prot. 21/2021], il *CP_6* aveva comunicato il rilascio spontaneo dei beni; che con il ricorso introduttivo del presente giudizio quest’ultima associazione aveva chiesto il pagamento del controvalore dei detti beni; formulava, invero, le seguenti eccezioni: difetto di legittimazione attiva per carenza di prova della nomina di *Controparte_1* quale liquidatore dell’odierna attrice, considerato altresì come l’art. 12 dello Statuto del *CP_6* richiedeva la presenza dei 2/3 dei componenti in sede di Assemblea straordinaria e atteso come dal verbale del 23.3.2021 si desumeva la violazione di tale disposto con conseguente nullità della deliberazione di nomina; difetto di legittimazione passiva di *Cott* *CP_3* trattandosi di soggetto giuridico estraneo al rapporto contrattuale costituito per il tramite della convenzione, da ultimo, datata 31.5.2019 e non avendo lo stesso tratto alcun arricchimento ingiustificato; inammissibilità delle domande formulate per indeterminazione e mancata qualificazione giuridica; inammissibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento per insussistente residualità *ex art.* 2042 c.c.; infondatezza nel merito dell’azione esperita – qualificabile

come di arricchimento senza giusta causa – per insussistenza dei presupposti; infondatezza delle domande formulate per carenza di prova della proprietà dei beni in contesa in capo alla odierna attrice; infondatezza della pretesa avanzata considerato che l’art. 2041 c.c. contempla un mero obbligo di restituzione – e non di pagamento del controvalore – laddove riferita a cosa determinata.

Con comparsa depositata in data 28.7.2022, si costituiva l’ *Controparte_2*, la quale sollevava le seguenti eccezioni:

- incompetenza del giudice adito alla stregua dell’art. 15 della su menzionata convenzione di concessione – contenente una clausola compromissoria di devoluzione agli arbitri delle controversie in tema di interpretazione ed esecuzione della convenzione –, atteso che la pretesa dell’odierna attrice radicava il proprio fondamento nell’interpretazione da quest’ultima fornita all’art. 3 della medesima convenzione;
 - difetto di legittimazione processuale di parte ricorrente in ragione del difetto di prova della nomina del liquidatore della C.U.S. ASD;
 - difetto di legittimazione attiva, dato che la gestione degli impianti sportivi era stata concessa alla sola C.U.S.I.;
 - nullità dell’azione per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*;
 - inammissibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento per difetto di residualità;
 - inammissibilità dell’azione per violazione delle norme imperative in materia di acquisto di beni e servizi, dato che non verrebbero osservate le norme, in caso di accoglimento delle domande attoree che implicano il trasferimento coattivo della proprietà contro il pagamento del corrispettivo, sugli impegni di spesa e sull’evidenza pubblica;
 - infondatezza nel merito dell’azione di ingiustificato arricchimento, atteso che l’art. 11 della su menzionata convenzione esclude la corresponsione di un indennizzo in caso di recesso;
- rilevava, infine, la carenza di prova della proprietà dei beni in contesa.

Con decreto depositato in data 17.8.2022, il processo era differito all’udienza dell’1.12.2022.

In data 1.12.2022, il Giudice istruttore disponeva il mutamento del rito da sommario *ex art. 702 bis* c.p.c. a ordinario, con assegnazione di termini *ex art. 183* c.p.c. e rinvio all’udienza del 14.3.2024.

Con la prima memoria *ex art. 183 c. 6* c.p.c., l’ *Controparte_2* allegava come il Tar Sicilia, con sentenze n. 722/2023 e 998/2021 R.G., avesse devoluto la competenza di giudizi dal medesimo oggetto e con le medesime parti al nominando collegio arbitrale, sulla scorta del disposto di cui alla convenzione su menzionata, sentenze poi prodotte con la seconda memoria depositata in data 25.10.2023.

In data 14.3.2024, il Giudice istruttore con provvedimento del 1.8.2024 fissava l’udienza dell’8.5.2025 disponendo la precisazione delle conclusioni e l’eventuale discussione orale quanto alla questione di competenza del Collegio arbitrale e limitatamente al rapporto processuale intercorrente tra l’odierna attrice e l’ *CP_2* – con concessione di termine per il deposito di note conclusionali sulla questione –, ritenendo viceversa la causa matura per la decisione quanto al rapporto processuale intercorrente tra l’odierna attrice e la *Controparte_4*

Con note conclusionali depositate in data 18.4.2025, la *Parte_3* allegava come la convenzione del 2019 fosse stata stipulata esclusivamente dall’ *CP_2* [...] e dal C.U.S.I. e come, di conseguenza, nel presente giudizio non potesse trovare applicazione la clausola compromissoria, di cui, tra l’altro, eccepiva la nullità per violazione dell’art. 808 c.p.c. e dell’art. 816 *quater* c.p.c.

Con note conclusionali depositate in data 19.4.2025, l’ *Controparte_2* insisteva nell’eccezione di incompetenza per devoluzione delle controversie sull’esecuzione della convenzione *de quo* ad arbitri.

Con note conclusionali depositate in data 20.4.2025, la *Controparte_4* quanto al rapporto intercorrente tra la stessa e il *CP_6*, insisteva nell’eccezione di carenza di legittimazione passiva, adducendo a sostegno le argomentazioni già formulate in corso di causa.

All'udienza dell'8.5.2025, su conforme istanze delle parti, il processo era differito al 25.9.2025.

All'udienza del 25.9.2025, il Presidente designato formulava riserva di provvedere, in scioglimento della quale – con provvedimento datato 22.10.2025 –, sul presupposto che “[...] *duplice sia il rapporto processuale: - l'uno intercorrente tra il Centro universitario sportivo “ CP_2 [...] ” Parte_1 , quale parte attrice, e l' Controparte_2 , quale parte convenuta; - l'altro tra il Controparte_7 [...] , quale parte attrice, e la Controparte_8 a socio unico [...] CP_4 , quale parte convenuta. Parimenti duplice è la questione la cui risoluzione si pone come preliminare alla definizione della controversia: l'art. 15 della “Convenzione tra Controparte_2 [...] , C.U.S.I. e CP_6 Controparte_7 , si recita “Eventuali controversie inerenti all'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione, saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri designati uno dall Controparte_2 , uno dal C.U.S.I. ed il terzo, in mancanza di accordi tra le parti, dal Presidente del Tribunale di Messina”; controversa è anche la dedotta estraneità alla convenzione suddetta della convenuta Controparte_4 costituita quale società in house dall'ente universitario in data 16.12.2020 [...]” e atteso come sia “[...] d'uopo, altresì, rilevare come le azioni esperite da parte attrice abbiano quale presupposto le convenzioni di concessione stipulate dalla stessa con l'Università convenuta e radichino il proprio fondamento, stante le allegazioni della medesima parte, nella clausola di cui all'art. 3 della convenzione del 31.5.2019, alla stregua della quale “Il C.U.S.I. e, per esso, il C.U.S. UNIME A.S.D. si impegna: [...] c) a procedere all'acquisto degli arredamenti, delle attrezzature e del materiale sportivo necessario per la realizzazione delle attività previste nei programmi; i beni inventariati resteranno di proprietà dell CP_2 , ma non è soggetto ad inventario il materiale destinato ad esaurirsi per l'uso conforme alla sua destinazione [...]” [...], fissava l'udienza del 12.2.2026 per precisazione delle conclusioni ed eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., non essendovi, tra l'altro, “[...] necessità alcuna di istruire la causa per la porzione di essa riferibile al rapporto processuale tra parte attrice e Controparte_4 [...]”.*

Con note depositate in data 11.2.2026, l'odierna attrice adduceva l'irrelevanza delle sentenze del giudice amministrativo prodotte in giudizio da controparte, nonché l'inapplicabilità della clausola compromissoria di cui alle convenzioni suddette.

All'udienza del 12.2.2026, a seguito di discussione orale, il Presidente di Sezione designato riservava di depositare la sentenza entro il termine di trenta giorni (art. 281 sexies comma 3 c.p.c.).

All'uopo, occorre ribadire come duplice sia il rapporto processuale di cui al presente giudizio: l'uno intercorrente tra il Controparte_7 , quale parte attrice, e l' Controparte_2 , quale parte convenuta; l'altro tra il [...] Parte_1 Controparte_2 ” a.s.d. in liquidazione, quale parte attrice, e la [...] Controparte_8 a socio unico [Controparte_4 , quale parte convenuta.

Quanto al rapporto tra l'odierna attrice e la convenuta Controparte_2 , va esaminata la questione della competenza del giudice adito facente leva sul tenore della clausola compromissoria convenuta; trattasi, invero, di questione di merito e non di giurisdizione o competenza; infatti, i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici; al riguardo, la Corte di cassazione ha chiarito quanto segue: “[...] *Va premesso che, in base al costante insegnamento di questa Corte, “In materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorchè formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sè, va considerata come decisione pronunciata*

su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24681 del 21/11/2006, Rv. 593910; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15445 del 10/07/2007 (Rv. 600423) [...] [cfr. Cass., Sez. II, 24.11.2020, n. 26696].

Nel caso di specie, v'è agli atti la convenzione di concessione di servizi stipulata in data 31.5.2019 [prot. 0051944] da *Controparte_2*, quale concedente, col [...] *Controparte_5* [alias: C.U.S.I.], ma anche col *Parte_1* *Controparte_2* " *CP_6* alias: *Controparte_6*, quali concessionari.

Trattasi, evidentemente, di accordo ex art. 11 della l. 241/1990 – raggiunto anche dall'odierna attrice – quale modalità consensuale di esercizio di potestà pubblica attribuita dalla legge all' *Controparte_2*, quale ente pubblico.

Parte ricorrente/attrice ha esercitato, con l'atto introduttivo del presente giudizio, un diritto soggettivo, nella specie di proprietà tramite esperimento di azione di mero accertamento e azione di condanna al pagamento del valore dei beni in contesa, il cui fondamento è rinvenibile nell'art. 3 lett. c) della detta convenzione alla stregua della cui clausola "il C.U.S.I. e per esso il C.U.S: *CP_6* [...] si impegna [...] c) a procedere all'acquisto degli arredi, delle attrezzature e del materiale sportivo necessario per la realizzazione delle attività previste nei programmi; i beni inventariati resteranno di proprietà dell' *CP_2*, ma non è soggetto ad inventario il materiale destinato ad esaurirsi per l'uso conforme alla sua destinazione [...]", con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Ora, l'art. 15, rubricato "Controversie", dispone: "[...] Eventuali controversie inerenti all'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione, saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri designati uno dall'Università di *Pt_1*, uno dal C.U.S.I. ed il terzo, in mancanza di accordi tra le parti, dal Presidente del Tribunale di Messina [...]"

Parte ricorrente/attrice ha avanzato le proprie pretese sulla scorta dell'interpretazione dallo stesso fornita all'art. 3 citato: in altri termini, la questione della titolarità del diritto di proprietà di cui parte attrice ha chiesto l'accertamento è logicamente pregiudizievole alla chiesta condanna al pagamento della somma di € 433.123,63 ed è suscettibile di risoluzione solo all'esito dell'interpretazione da fornire alla detta convenzione, interpretazione riservata dalle medesime parti alla cognizione degli arbitri.

Pertanto, l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta *Controparte_2* [...] è fondata, a nulla rilevando le doglianze mosse da parte attrice in ordine alla struttura binaria della clausola compromissoria, come tale – in ipotesi – incompatibile con la presente controversia.

Al riguardo, la Corte di cassazione ha precisato quanto segue: "[...] E' vero che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, deve escludersi una incompatibilità, in via di principio, tra clausola compromissoria binaria e pluralità di parti, richiedendosi piuttosto, ai fini della compatibilità, che si sia in effetti realizzato lo spontaneo raggruppamento degli interessi in gioco in due gruppi omogenei e in concreto contrapposti. Tuttavia, secondo la stessa giurisprudenza richiamata, occorre anche che la specifica lite concretamente promovenda avanti al collegio arbitrale sia di per sé compatibile con la clausola: ove invece la pretesa azionata introduca, secondo la generale ed astratta previsione del legislatore, un litisconsorzio necessariamente caratterizzato dalla presenza di più di due centri autonomi di interesse, non riconducibili a detta previsione bipolare, resta irrilevante ogni eventuale coincidenza delle posizioni difensive di parti contrapposte, derivante da valutazioni contingenti estranee alla struttura ed alla regolamentazione normativa della pretesa stessa, incontrando l'autonomia delle parti il limite della fattispecie legale (cfr. tra molte: Cass. n. 2983/88; n. 14788/07; n. 1090/14) [...]" [cfr. Cass., Sez. I, 3.6.2014, n. 12370].

Nel caso di specie, avuto riguardo alla *causa petendi* del presente giudizio coincidente col diritto di proprietà fatto valere da parte attrice, gli interessi in conflitto sono pur sempre duplici e riconducibili a due centri d'imputazione d'interessi: da una parte, l'interesse a conservare i beni di che trattasi in capo alla convenuta *Controparte_2*; dall'altra,

l'interesse a conservare – tutelato tramite il diritto assoluto di proprietà – i beni in contesa e l'interesse a conseguirne il controvalore – tutelato tramite diritto relativo di credito – in capo a parte ricorrente/attrice. L'interesse di cui C.U.S.I. è portatore – soggetto tra l'altro rimasto estraneo al presente giudizio e con cui parte attrice intrattiene rapporto di affiliazione –, in altri termini, è quantomeno del tutto sovrapponibile a quello di CP_6 UNIME A.S.D. o comunque con esso non confligente.

Pertanto, la doglianza è destituita di fondamento giuridico e l'eccezione di incompetenza va dichiarata fondata.

Quanto al rapporto tra Controparte_6 attrice/ricorrente - e la convenuta CP_4 occorre rilevare come il rimedio azionato da parte attrice sia di mero accertamento del diritto di proprietà su beni mobili rimasti – in ipotesi – nella detenzione delle odierne convenute, propedeutico e funzionale – siffatto accertamento – alla chiesta condanna al pagamento del controvalore quantificato in € 433.123,63, comprensivi dei pretesi costi di manutenzione straordinaria.

Ora, quanto alla qualificazione giuridica dei rimedi azionati, parte attrice ha omesso di esperire azione di rivendica ex art. 948 c.c., dato che al *petitum* è rimasta estranea la domanda restituzione dei beni contesi; parte attrice/ricorrente ha, infatti, formulato domanda di accertamento della proprietà solo in funzione della condanna di parte convenuta al pagamento del controvalore, sul presupposto dell'arricchimento ingiustificato che ne avrebbe tratto la convenuta stessa dall'uso di tali beni; senonché siffatto rimedio è insuscettibile di riconduzione financo a quello di cui alla fattispecie dell'art. 2041 c.c. sull'arricchimento senza causa, considerato come il c. 2 dell'articolo citato così recita: “[...] *Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda*”.

Nel caso di specie, parte attrice ha omesso di allegare il perimento dei beni contesi ed ha preteso il pagamento del presunto controvalore di essi; senonché tale rimedio non è tipizzato nell'ordinamento.

Ogni altra questione rimane assorbita.

La liquidazione delle spese del presente giudizio viene fatta in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza, in applicazione del d.m. del 2014 e tenuto conto del *decisum*, sicché dovrà condannarsi

Parte_1
[...] al pagamento in favore di Controparte_2 e di Controparte_3 CP_3 [[...]
CP_4 delle spese di lite liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi e per lo scaglione compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00, esclusa la fase istruttoria (solo nel rapporto processuale tra attrice/ricorrente e Controparte_2

P.Q.M.

il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione, dott. U. Scavuzzo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5518/2021 R.G. promossa da

Parte_1
[...] [p. i.v.a.: P.IVA_1], in persona del liquidatore [...] CP_1 , elettivamente domiciliato in Pt_1 via San Giovanni Bosco 30, presso lo studio dell'Avv. Martella Silvano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, **parte attrice/ricorrente**, nei confronti di Controparte_2 [p. i.v.a.: P.IVA_2], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Pt_1 piazza Pugliatti 1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dal prof. Avv. Anna Romeo, ed elettivamente domiciliata in Pt_1 via Centonze 87 e di Controparte_3
[...] [SSD UNIME A R.L.] [p. i.v.a.: P.IVA_3], in persona del legale rappresentante *pro tempore* – con sede in Pt_1 piazza Salvatore Pugliatti 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Mastroeni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Pt_1 via Centonze 87, **parti convenute**, così provvede:

- quanto al rapporto processuale tra *[...]*
Parte_1 e *Controparte_2*
[...], dichiara l'incompetenza del Giudice adito in favore del collegio arbitrale;

- condanna il *Parte_1*
[...], in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore sia di *Controparte_2*, in persona del legale rappresentante, delle spese di lite liquidate in € 6.023,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa;

- condanna *Parte_1*
[...], in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di e di *[...]*
Controparte_3 [SSD UNIME *CP_4*], in persona del legale rappresentante, delle spese di lite liquidate in euro 11.029,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa.

Così deciso in Messina, il 4.3.2026

Il Presidente di Sezione
dott. U. Scavuzzo